



G.26183

Sent n. 137/2025

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

La Corte dei conti

Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna

composta dai seguenti magistrati:

Donata Cabras

Presidente

Tommaso Parisi

Consigliere

Gaetano Berretta

Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio, iscritto al n.26183 del registro di Segreteria, ad istanza della

Procura Regionale per la Sardegna contro il Signor

SULAS Salvatore, nato a Nuoro il 24.5.1989, residente a Orgosolo in via Sas

Codinas n. 71 (C.F. SLSSVT89E24F979C), già titolare dell'omonima ditta

individuale, non costituito in giudizio.

Visto l'atto di citazione depositato dalla Procura Regionale in data

24.4.2024.

Letti gli atti e i documenti di causa.

Uditi, all'udienza dibattimentale del 14.5.2025, celebrata con l'assistenza del

Segretario, Dott.ssa Rossana Cruccas, il Magistrato relatore Cons. Gaetano

Berretta e il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. Pellegrino Marinelli.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione depositato il 24 aprile 2024, la Procura

	Regionale ha convenuto in giudizio il Sig. SULAS Salvatore, già titolare	
	dell'omonima ditta individuale, per sentirlo condannare – con imputazione a	
	titolo di dolo - al risarcimento del pregiudizio erariale, quantificato in	
	complessivi euro 50.126,65, asseritamente cagionato all'AGEA (Agenzia per	
	le erogazioni in Agricoltura) in conseguenza dell'indebita percezione di	
	contributi nel settore della Politica Agricola Comune a valere sui fondi	
	FEAGA e FEASR (annualità 2015, 2016 e 2017).	
	L'organo requirente riferiva di aver appreso la notizia di danno a	
	seguito di specifica denuncia, in data 8.2.2024, della Guardia di Finanza,	
	Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Cagliari - Gruppo Tutela Spesa	
	Pubblica, Sezione Tutela Spesa Pubblica Nazionale e Frodi Comunitarie e	
	procedeva alla ricostruzione della fattispecie di asserita responsabilità	
	amministrativa sulla base delle risultanze dell'attività investigativa espletata	
	dal delegato organo di polizia giudiziaria.	
	A sostegno della prospettazione accusatoria veniva riferito quanto	
	segue.	
	1) Il Sig. SULAS Salvatore presentava negli anni diverse richieste di	
	contributi a valere sui fondi FEAGA e FEASR, in particolare per	
	gli anni 2015, 2016 e 2017 ed otteneva le seguenti provvidenze	
	finanziarie tramite l'intermediazione del Centro di Assistenza	
	Agricola Confagricoltura 001, sede di Nuoro.	
	<u>Anno 2015</u>	
	- Domanda unica di pagamento n.50267312267	
	Accrediti del 4.5.2016 (euro 14.670,80), 1.7.2016 (euro 2.434,25)	
	e 13.10.2016 (euro 168,51). Totale euro 17.273,56.	
	2	

	- Domanda contributo per zone svantaggiate n.54210207285	
	Accredito del 9.8.2016 per euro 3.270,15.	
	<u>Anno 2016</u>	
	- Domanda unica di pagamento n.60262780319	
	Accrediti dell'1.12.2016 (euro 8.817,21), 7.2.2017 (euro	
	2.763,66), 28.6.2017 (euro 517,74), 3.7.2017 (euro 2.017,56) e	
	13.10.2017 (euro 174,64). Totale euro 14.290,81.	
	- Domanda contributo per zone svantaggiate n.64210311342	
	Accredito del 3.4.2018 per euro 2.929,76.	
	<u>Anno 2017</u>	
	- Domanda unica di pagamento n.70265244759	
	Accrediti del 29.6.2018 (euro 4.875,19), 12.10.2018 (euro	
	40,47) e 10.3.2020 (euro 5.579,27). Totale euro 10.494,93.	
	- Domanda contributo per zone svantaggiate n.74210901091	
	Accredito del 21.11.2019 per euro 1.867,44.	
	Totale complessivo euro 50.126,65.	
	I pagamenti venivano effettuati presso il conto corrente del	
	convenuto, acceso presso Poste Italiane S.p.a. – Agenzia V.R. di	
	Nuoro.	
	2) Tali provvidenze finanziarie sarebbero state tuttavia erogate in	
	assenza di valido titolo legittimante, atteso che, ai sensi delle	
	norme contenute nel D. Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), il	
	Sig. SULAS era risultato destinatario di una misura di	
	prevenzione definitiva ed avrebbe omesso di fare menzione di	
	tale circostanza preclusiva all'atto della presentazione delle	
	3	

		domande di contribuzione.	
	3)	Gli accertamenti eseguiti avrebbero infatti consentito di acclarare	
		che il Sig. SULAS Salvatore, a decorrere dal 31.12.2011, era	
		stato destinatario della misura di prevenzione personale della	
		sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per un anno, ai sensi	
		dell'art. 3 della Legge n. 1423/1956, come sostituito dall'art. 4,	
		comma 1, della Legge n. 327/1988. Come riportato nel certificato	
		del Casellario Giudiziale, il Decreto della Corte di Appello di	
		Cagliari – Sezione distaccata di Sassari sarebbe divenuto	
		definitivo in data 13.3.2012.	
	4)	L’attività investigativa della Guardia di Finanza si sarebbe svolta	
		con l’acquisizione, presso il competente Centro di Assistenza	
		Agricola, dei documenti custoditi nel fascicolo aziendale, nonché	
		delle domande e dei relativi atti di liquidazione presso il Servizio	
		Territoriale del Nuorese di ARGEA e il suddetto Centro di	
		Assistenza Agricola, con l’estrapolazione dei dati inseriti nella	
		piattaforma SIAN, al fine di riscontrare la sussistenza o meno dei	
		requisiti necessari ad accedere ai contributi FEAGA e FEASR.	
		Solo la predetta attività investigativa avrebbe consentito di	
		portare alla luce l’indebita percezione dei contributi.	
		Sulla base delle riferite evidenze fattuali, la Procura Regionale	
		contestava al Sig. SULAS di aver percepito indebitamente i finanziamenti	
		pubblici in conseguenza di dichiarazioni mendaci rese in sede di	
		presentazione delle domande.	
		Dopo aver puntualmente richiamato il quadro normativo di	

	riferimento relativo ai finanziamenti pubblici, di matrice comunitaria,	
	destinati al sostegno e all'implementazione dell'agricoltura nei paesi membri	
	dell'Unione Europea (Politica Agricola Comune – Fondi FEAGA e FEASR),	
	in particolare il Regolamento n.1306/2013, l'organo requirente evidenziava	
	che a fronte della chiara previsione dell'art.67, comma 1, D.Lgs. n.159/2011	
	– secondo il quale le persone destinatarie di una delle misure di prevenzione	
	previste dal provvedimento legislativo (nel caso di specie quella prevista	
	dall'art.6, comma 1) non possono percepire contributi, finanziamenti o mutui	
	agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate,	
	concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità	
	europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali – il convenuto avrebbe	
	sottaciuto tali dirimenti circostanze in sede di presentazione delle domande	
	di finanziamento ed avrebbe conseguentemente ottenuto la liquidazione di	
	somme pubbliche non spettanti.	
	La Procura Regionale corroborava la contestazione evidenziando che	
	il Sig. SULAS non avrebbe ottenuto il provvedimento giudiziario di	
	riabilitazione previsto dall'art.70 del medesimo D.Lgs. n.159 /2011, con	
	conseguente permanenza dei divieti previsti dall'art.67 e che il divieto di	
	percezione di contributi in caso di dichiarazioni non veritiere in sede di	
	presentazione delle domande di sostegno finanziario risulta contemplato sia	
	dalla normativa comunitaria (art.60 del Regolamento n.1306/2013), sia da	
	quella nazionale interna (art.3, comma 1, Legge n.898/1986; art.75, D.P.R. n.	
	445/2000).	
	L'organo requirente riferiva di aver formalizzato, nei confronti del	
	convenuto, l'invito a fornire deduzioni e dopo aver evidenziato che non	
	5	

	venivano depositati atti difensivi nella fase preprocessuale, concludeva	
	domandandone la condanna al pagamento a favore dell'Organismo Pagatore	
	AGEA, della somma di euro 50.126,65, oltre a rivalutazione monetaria,	
	interessi legali e spese di giustizia.	
	Con Decreto del Presidente della Sez. Giurisdizionale in data	
	24.4.2024, il giudizio veniva chiamato per l'odierna udienza di trattazione.	
	Il convenuto non si costituiva in giudizio.	
	All'odierna udienza dibattimentale la Procura Regionale ha richiamato	
	le conclusioni rassegnate nell'atto di citazione e ha insistito per	
	l'accoglimento della domanda risarcitoria.	
	Al termine della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.	
	MOTIVI DELLA DECISIONE	
	1. In via preliminare deve darsi conto della regolare costituzione del	
	contraddittorio processuale, atteso che la parte convenuta non risulta	
	costituita in giudizio.	
	Dall'analisi delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale,	
	segnatamente la relata di notificazione dell'atto di citazione - intervenuta in	
	data 22.5.2024 ex art.140 c.p.c. a seguito della ricezione della raccomandata	
	d'avviso – deve ritenersi che il contraddittorio processuale sia stato	
	validamente incardinato.	
	Deve conseguentemente dichiararsi la contumacia del Sig. SULAS	
	Salvatore ex art. 93 c.g.c..	
	2. In assenza di altre questioni preliminari, può essere affrontato il merito	
	della controversia.	
	La domanda formulata dalla Procura Regionale è fondata.	
	6	

2.1. Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale è da ritenere dimostrato che il Sig. SULAS Salvatore, nella sua qualità di allevatore titolare dell'omonima ditta individuale, ha percepito finanziamenti a valere sui fondi comunitari FEAGA e FEASR per la annualità 2015, 2016 e 2017.

Per ottenere gli aiuti finanziari pubblici il Sig. SULAS ha presentato, tramite l'intermediazione del Centro di Assistenza Agricola Confagricoltura 001 - Sede di Nuoro, gli specifici modelli di richiesta sia in relazione alle c.d. domande uniche di pagamento FEAGA, sia in relazione alle richieste FEASR di aiuto per aver pascolato in zone svantaggiate (cfr. Allegato n. 6 della Relazione della Guardia di Finanza del 23.1.2021).

A seguito della formalizzazione delle domande, il Sig. SULAS ha percepito, per le annualità 2015, 2016 e 2017, la complessiva somma di euro 50.126,65 (cfr. Allegato n. 7 della Relazione della Guardia di Finanza del 23.1.2021).

Nella sezione delle domande di aiuto relativa alle dichiarazioni ed impegni del richiedente, il Sig. SULAS ha attestato *“che non sussistono nei confronti propri cause di divieto, di decadenza o di sospensione, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 159/2011 e successive modificazioni e integrazioni (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*.

Tale dichiarazione è risultata non veritiera, atteso che il convenuto era stato destinatario, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 1423/1956, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della Legge n. 327/1988, della misura di

	prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per	
	un anno per effetto del Decreto della Corte di Appello di Cagliari – Sezione	
	distaccata di Sassari in data 31.12.2011. Il provvedimento diveniva	
	definitivo in data 13.3.2012, come attestato nel certificato del Casellario	
	Giudiziale relativo alla posizione del convenuto (cfr. Allegato n. 5 della	
	Relazione della Guardia di Finanza del 23.1.2021), con la conseguenza che il	
	Sig. SULAS Salvatore non poteva essere beneficiario di provvidenze	
	pubbliche in applicazione dell’art.67, comma 1, lett. g) del D.Lgs.	
	n.159/2011, a mente del quale, in caso di applicazione di tali misure da parte	
	dell’Autorità Giudiziaria, i destinatari non possono ottenere <i>“contributi,</i>	
	<i>finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo,</i>	
	<i>comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti</i>	
	<i>pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività</i>	
	<i>imprenditoriali”</i> , anche in considerazione della circostanza che a fronte	
	dell’imposizione della misura della sorveglianza speciale, il Sig. SULAS non	
	risulta aver ottenuto la riabilitazione prevista dall’art.70 del medesimo	
	D.Lgs. n.159/2011.	
	Come puntualmente evidenziato dalla Procura Regionale, la falsa	
	dichiarazione in merito alla sussistenza dei presupposti per accedere al	
	finanziamento ha determinato l’applicazione degli stringenti rigori apprestati	
	sia direttamente dal Regolamento UE n.1306/2013, il quale prevede	
	esplicitamente (art.60) che <i>“Fatte salve disposizioni specifiche, i benefici</i>	
	<i>previsti dalla legislazione settoriale agricola non sono concessi alle persone</i>	
	<i>fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato</i>	
	<i>artificialmente le condizioni richieste per l’ottenimento di tali benefici in</i>	
	8	

	<i>contrasto con gli obiettivi di detta legislazione”, sia dalla legislazione</i>	
	interna. L’art. 3, comma 1, della Legge n. 898/1986, che disciplina le	
	sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore	
	agricolo, prevede infatti che chiunque, mediante l’esposizione di dati o	
	notizie false, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi,	
	indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale	
	del FEAGA e del FEASR, indipendentemente dalla sanzione penale, è tenuto	
	alla restituzione dell’indebito. L’art. 75, commi 1 e 1-bis, del D.P.R. n.	
	445/2000, prevede, infine, che qualora dai controlli sulla veridicità delle	
	dichiarazioni sostitutive emerga la non veridicità del contenuto delle	
	medesime, <i>“il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al</i>	
	<i>provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. La</i>	
	<i>dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici</i>	
	<i>già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e</i>	
	<i>agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando</i>	
	<i>l’amministrazione ha adottato l’atto di decadenza”.</i>	
	La percezione indebita del finanziamento ha cagionato un pregiudizio	
	erariale all’Organismo Pagatore AGEA, pari alla somma complessivamente	
	versata di euro 50.126,65, direttamente riconducibile ad una condotta dolosa	
	del convenuto, risultando evidente che la presentazione della domanda e la	
	successiva riscossione delle somme pubbliche è stata effettuata nella	
	consapevolezza della sussistenza della condizione ostativa.	
	3. In conclusione si ravvisano in capo al Sig. SULAS Salvatore pienamente	
	sussistenti gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale	
	arrecato al patrimonio dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),	
	9	

		definitivamente quantificato in complessivi euro 50.126,65:	
		1) il rapporto di servizio sostanziale in ragione del quale si è	
		verificato il comportamento pregiudizievole;	
		2) il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la condotta posta in	
		essere;	
		3) l'elemento soggettivo del dolo.	
		La complessiva somma risarcitoria sarà rivalutata con decorrenza	
		dalle date dei singoli pagamenti disposti in favore del convenuto e sarà	
		gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente	
		sentenza sino al soddisfo.	
		4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate, come	
		in dispositivo.	
		P.Q.M.	
		La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna,	
		definitivamente pronunciando,	
		Dichiara	
		La contumacia del convenuto SULAS Salvatore ex art.93 c.g.c..	
		Condanna	
		SULAS Salvatore, per l'addebito di responsabilità amministrativa di cui	
		all'atto di citazione in epigrafe, al pagamento, in favore dell'Agenzia per le	
		erogazioni in agricoltura (AGEA), della somma di euro 50.126,65.	
		La predetta somma, rivalutata secondo quanto statuito in parte motiva, sarà	
		gravata degli interessi legali a far data dalla pubblicazione della presente	
		decisione sino al soddisfo.	
		Le spese di giudizio, computate dalla Segreteria in euro 232,88, devono	
		10	

